

## GIURISPRUDENZA

---

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, 19 settembre 2016, Prot. n. 51354/16 CA, Decreto. Rev.da Sr x – Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, *Nullità di professione perpetua*.\*

**I**N causa de qua supra, Rev.da Sr. x adversus decisionem a Congregatione pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae die 21 decembris 2015 latam (prot. n. ...) et ei ipsi die 8 ianuarii 2016 intimatam, penes hoc Supremum Tribunal die 2 februarii 2016 recursum exhibuit iudicalem. Die autem 13 iulii 2016 Cl.mus partis recurrentis Patronus suspensionem pendente recursu executionis actus impugnati petiit.

Quibus praehabitis,

Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal

Re sedulo perpensa;

Viso can. 700, iuxta quem recursus adversus decretum dimissionis effectum habet suspensivum;

Audito Rev.do Promotore Iustitiae Substituto,

declarat:

recursum contra decretum nullitatis professionis perpetuae «a fortiori» effectum habere suspensivum.

Et notificetur iis quorum interest ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 19 septembris 2016.

DOMINICUS CARD. MAMBERTI, *Praefectus*

✠ IOSEPHUS SCIACCA, *Secretarius*

---

1. Questo decreto della Segnatura Apostolica, pur nella sua concisione, suscita diverse e interessanti questioni. Anzitutto ci si può chiedere quale sia la natura di quest'atto della Segnatura in cui si "dichiara" l'effetto sospensivo del ricorso contro un decreto circa la nullità della professione. Implicitamente si capisce che nella causa è stato fatto uso dell'*analogia legis* nell'applicazio-

\* Vedi alla fine del decreto il commento di José Antonio Araña.

ne delle norme sulla dimissione dei religiosi (CIC, cc. 694-704) a un caso di nullità della professione perpetua. Ed esplicitamente leggiamo che si fa uso dell'argomento *a fortiori* per estendere l'effetto sospensivo del ricorso contro la dimissione (c. 700) a questa fattispecie di ricorso contro la dichiarazione di nullità.

Proverò prima a esporre la fattispecie oggetto del decreto e in un secondo momento analizzerò le questioni che suscitano i tre elementi appena menzionati. Secondo i pochi dati che fornisce il decreto, la professione perpetua di un religioso era stata dichiarata nulla dal Superiore competente. Contro quest'atto fu presentato ricorso presso la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica, la quale confermò il provvedimento. A quanto sembra, la dichiarazione di nullità della professione fu fatta applicando per analogia il c. 694, che per le fattispecie di dimissione *ipso iure* dispone che il Superiore maggiore con il proprio consiglio emetta la dichiarazione del fatto.

Avverso questa decisione è stato presentato il ricorso giudiziale presso la Segnatura Apostolica e come causa incidentale si è chiesta la sospensione dell'efficacia della dichiarazione di nullità della professione perpetua. Il decreto che commentiamo è la risposta della Segnatura a tale istanza.

2. D'accordo con gli articoli 95-99 della *Lex propria* della Segnatura Apostolica, il Congresso della Segnatura concede o nega la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e contro tale decisione non si dà alcun legittimo rimedio, in modo che, se viene concessa, finché la causa è pendente ha vigore la sospensione dell'esecuzione, ed essa non ha efficacia retroattiva. Invece nel decreto che studiamo, non si "concede" la sospensione bensì si "dichiara" che il ricorso di per sé ha avuto effetto sospensivo perché così è disposto dal c. 700. Questa è la prima osservazione da fare. Questo decreto, anche se decide una causa incidentale (cfr. CIC, cc. 1587-1591), sembrerebbe a prima vista che si pronunciasse in anticipo sulla sentenza riguardo a un argomento centrale alla causa, e cioè se si possa fare uso dell'analogia della legge nella dichiarazione di nullità della professione perpetua dei voti, giudicando in via amministrativa la validità della professione come se si trattasse dell'espulsione dall'istituto. Come vedremo dopo, in realtà il decreto non anticipa la sentenza.

3. È vero che non c'è alcuna legge che disciplini in modo specifico la procedura per dichiarare la nullità della professione dei consigli evangelici. Questo fa pensare alla presenza di un vuoto legislativo e, siccome il giudice non può non dare una risposta alla petizione formulata, si dovrebbe cercare quanto ha disposto il legislatore riguardo altre materie simili (cfr. CIC, c. 19) e con una ragione equipollente. Infatti queste sono le condizioni perché si possa fare uso dell'analogia, ovverosia in parole del Suárez "*similitudo casuum et paritas rationis*".

A quanto pare, nella fattispecie presente si è apprezzata da parte delle autorità amministrative coinvolte la somiglianza delle materie tra la nullità della professione e la dimissione *ipso iure* ex c. 694. La similitudine si potrebbe trovare nel fatto che il religioso è estromesso dall'istituto perché si è verificato un fatto previsto dalla legge. Nel caso della dimissione il fatto si può verificare se il religioso ha in modo noto abbandonato la fede cattolica, oppure se ha contratto matrimonio o l'ha attentato, anche solo civilmente. Nel caso della nullità i fatti da verificare possono essere la mancanza dell'età minima di 21 anni compiuti; la mancata previa professione temporanea di almeno tre anni; l'assenza di ammissione fatta liberamente dal Superiore competente con il voto del suo consiglio a norma del diritto; la professione non espressa oppure emessa sotto violenza, timore grave o dolo; la carenza di ricezione della professione da parte del legittimo Superiore (cfr. c. 658); oppure anche altri fatti stabiliti nel diritto proprio dell'istituto. In tutti questi casi, paragonando a quanto succede nella dimissione *ipso iure*, secondo questo provvedimento, il religioso che ha professato invalidamente con la dichiarazione di nullità è considerato fuori dall'istituto per scadenza del vincolo con lo stesso.

Per quanto riguarda la *paritas rationis*, il principio giuridico che implicitamente offre la ragione di somiglianza tra il caso previsto (quello della dimissione *ipso iure* ex c. 694) e quello mancante nella legislazione (la dichiarazione di nullità della professione) sarebbe analogo a quello espresso alla fine del c. 694, provvedere cioè che l'estromissione consti giuridicamente.

Non sappiamo se questo sia il ragionamento sottinteso nel provvedimento amministrativo oggetto del ricorso che esaminiamo, ma in questo caso si potrebbe porre la questione se ci siano veramente tutti i requisiti per fare uso della *analogia legis*, primo fra tutti quello della presenza di un'autentica lacuna di legge. A mio avviso ci sono i presupposti perché si possa dubitare che esista tale lacuna poiché alla presenza di una possibile nullità della professione l'ordinamento prevede in generale l'azione di nullità. È vero che il Codice del 1983 è meno chiaro riguardo a quest'azione dal momento che non esiste in esso un canone 1679 simile a quello del 1917, ma l'azione giudiziale è sempre possibile (cfr. CIC, c. 125), sebbene più gravosa per le autorità dell'istituto. In definitiva, nella fattispecie che stiamo esaminando il giudizio sulla validità della professione religiosa è stato realizzato in via amministrativa, a quanto sembra seguendo per analogia la procedura dell'espulsione dall'istituto.

4. Giungiamo in fine alla presenza dell'argomento *a fortiori* nel decreto che analizziamo, la cui menzione insieme al c. 700 del CIC ci ha fatto intuire il previo riferimento nella causa a un'analogia tra la procedura di dimissione e quella di dichiarazione di nullità della professione religiosa.

L'argomento *a fortiori* o "a maggior ragione" stima che se una norma

prevede determinate conseguenze per una specifica classe di soggetti, quella stessa conseguenza si deve seguire a maggior ragione per un'altra classe di soggetti che adempiono ancor di più le condizioni della norma. La dottrina dibatte se quest'argomento sia un tipo di analogia, oppure soltanto vi somigli, fatto sta che può essere usato per coprire una lacuna di legge, ma non si fonda su una parità di ragione poiché contiene una relazione asimmetrica.

Nel nostro caso l'argomentazione logica *a fortiori* potrebbe essere stata quella di considerare che esiste una relazione del tipo *a maiore ad minus*, cioè che se si applicano le norme della dimissione alla fattispecie della nullità della professione religiosa, allora si deve applicare anche l'effetto sospensivo del ricorso come previsto dal c. 700. Ma in questo caso non sembra che *a fortiori* faccia riferimento ad un paragone tra l'analogia delle procedure di dimissione e quella prospettata per dichiarare la nullità e l'effetto sospensivo in un caso e nell'altro, ma si tratta piuttosto del paragone con la disposizione codiciale che stabilisce l'effetto sospensivo nel caso di dimissione: *a fortiori*, secondo la Segnatura Apostolica, ci deve essere questo effetto nel caso di una dichiarazione (amministrativa o giudiziale che sia) di nullità della professione. Si tratta dunque di far godere al ricorrente della situazione vantaggiosa che il legislatore prevede per la protezione del vincolo religioso.

5. Il decreto commentato non giudica la correttezza della procedura seguita per la dichiarazione di nullità della professione (e tanto meno il merito di essa), ma si limita a dichiarare comunque l'effetto sospensivo del provvedimento. La sentenza che risolverà questa causa, quindi, prima ancora di giudicare la correttezza o meno della dichiarazione, dovrà pronunciarsi sulla possibilità o meno di dichiarare la nullità della professione religiosa tramite una procedura amministrativa, seguendo quella prevista per la dimissione *ipso iure*. In tale caso, tramite la via giurisprudenziale, s'integrerebbe il Codice determinando che per dichiarare la nullità della professione dei consigli evangelici, il Superiore maggiore con il proprio consiglio, raccolte le prove della nullità, potrebbe emettere la dichiarazione della mancata incorporazione del fedele all'istituto. Contro quest'atto sarebbe possibile il ricorso gerarchico, che, secondo il decreto commentato della Segnatura Apostolica, avrebbe effetto sospensivo. Anche l'effetto sospensivo della dichiarazione di nullità rimarrebbe stabilito per via giurisprudenziale, grazie al decreto ora commentato.

Ma fin tanto che non avremo questa sentenza, il decreto che abbiamo studiato è una prova di buon senso del giudice che, senza emettere ancora un giudizio sulla legittimità dell'atto impugnato, applica il criterio dell'argomento *a fortiori* in modo preventivo. Vale a dire, se la legge prevede l'effetto sospensivo per chi ritiene di essere stato espulso illegittimamente, *a fortiori*

si produrrà per chi considera che la dichiarazione di nullità della sua professione sia falsa. Per tanto, come giustamente indica il decreto, fino alla fine della causa, il ricorrente dovrà essere considerato membro dell'istituto che l'ha estromesso.

JOSÉ ANTONIO ARAÑA